



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 34/CS

Oggetto: D.L. 27 gennaio 2022 – Sostegni-ter – Disposizioni urgenti per lo sport

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4 – 2022

Oggetto: D.L. 27 gennaio 2022- Sostegni-ter – Disposizioni urgenti per lo sport –

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – Sostegni-bis - il cui articolo 9 reca disposizioni urgenti per lo sport.

Comma 1 - Credito d'imposta per sponsorizzazioni gennaio- marzo 2022

La norma stabilisce che le disposizioni recate dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020, già prorogate dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 73/2021, relative agli investimenti effettuati nell'anno 2021, si applicano **anche** per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, autorizzando, a tal fine, la spesa di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce il tetto di spesa.

Trattasi, come riportato nella Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 132 del 27 maggio 2021, del credito d'imposta concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni nei confronti di Leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito di discipline olimpiche ovvero a favore di Società Sportive Professionistiche e Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e che svolgono attività giovanile.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 50% con esclusione delle sponsorizzazioni effettuate nei confronti dei soggetti che hanno optato per la Legge n. 398/1991.

Si ricorda che con la Circolare n.7/CS del 20 novembre 2021, diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato riportato il DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 17 novembre 2021, che ha disposto le modalità di presentazione della domanda per la concessione del credito d'imposta per le sponsorizzazioni effettuate nel 2020, e che con successiva Circolare n. 15/CS, parimenti diramata dalla Lega Nazionale Dilettanti, del 13 dicembre 2021 è stata data notizia del codice tributo – 6954 – per l'utilizzazione in compensazione del credito.

Delle modalità di richiesta del credito d'imposta per le sponsorizzazioni effettuate nel 2021, le relative istruzioni non sono state ancora rese note dal Dipartimento per lo Sport e, presumibilmente, saranno rese note anche quelle relative alle sponsorizzazioni di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto in oggetto.

Comma 2 – Contributo a fondo perduto per spese di sanificazione

E' incrementato di 20 milioni di euro il Fondo per il ristoro delle spese sanitarie di sanificazione in favore delle Società Sportive Professionistiche e delle SSD e ASD iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Tale importo costituisce il limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione da COVID-19.

Comma 3 – Risorse a favore delle ASD e SSD che gestiscono impianti sportivi

Le risorse del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", incrementato di 20 milioni di euro ai sensi del successivo comma 4, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD maggiormente colpite dalle restrizioni da Covid-19, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle ASD e SSD che gestiscono impianti per l'attività natatoria.

Con Decreto del Dipartimento per lo Sport, da adottarsi entro 30 giorni, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Ulteriori disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti

Tra le altre disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti vanno segnalate le seguenti:

Art. 5 – Credito d'imposta a favore delle imprese turistiche per canoni di locazione gennaio-marzo 2022 –

Art. 8 – Misure a sostegno della cultura –

Art. 19 – Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia –

Art. 27 – Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea

La norma prevede la modifica, tra l'altro, del comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, stabilendo che le parole "fino ad un importo di 1,8 milioni di euro per impresa" sono sostituite dalle parole "fino ad un importo complessivo che in qualsiasi momento non superi i 2,3 milioni di euro"-



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 37/CS

Oggetto: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 – Legge di Bilancio 2022 – Principali novità in materia di Imposte dirette e IVA

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5 – 2022

**Oggetto: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 febbraio 2022 –
Legge di Bilancio 2022 - Principali novità in materia di Imposte dirette e IVA-**

Con la Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 25/CS del 3 gennaio 2022, sono state riportate alcune delle disposizioni più importanti recate dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – legge di Bilancio 2022 -.

In particolare, tra gli altri, sono stati riportati i contenuti dei commi 923 e 924 dell’art. 1 della Legge che hanno disposto la sospensione dei termini di versamento delle imposte e contributi.

Il comma 923 stabilisce che, al fine di sostenere le **Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, **sono sospesi:**

- a)- i termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- b)- i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;**
- c)-i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;**
- d)-i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.**

Il successivo comma 924 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del precedente comma sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il **30 maggio 2022** o mediante rateizzazione fino ad un massimo di **7 rate mensili** di pari importo, pari al 50% del totale dovuto e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene **entro il 30 maggio 2022**, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 dello stesso mese di dicembre**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla portata delle norme di cui sopra.

Il comma 923, in sostanza, ha disposto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle FSN, degli EPS e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento alla data del 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della Legge n. 234, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020.

Si ricorda che il DPCM in parola, all’art. 1, comma 9, lett. e), stabilisce che, *”sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadre, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, **riconosciuti di interesse nazionale**, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva...”*.

Ciò significa che, con la disposizione in argomento, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i **soggetti che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma**.

L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che, considerato il tenore letterale della norma, **non** sono da considerarsi sospesi i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, la quale non costituisce un’imposta sui redditi.

Devono, poi, **ritenersi esclusi dalla sospensione** i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dalla A/E Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione nonché i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute.

L’Agenzia precisa, inoltre, che sono, invece, da **considerarsi inclusi** nella sospensione introdotta dalla norma di cui al comma 923, gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni di seguito indicate, trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione.

Trattasi degli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 che potevano essere versati, per il 50%, in massimo 24 rate mensili di pari importi (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022) ai sensi dell’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (Decreto “Agosto”) e degli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 che potevano essere versati, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021, in forza dell’art 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2021.

Di conseguenza, afferma l’Agenzia, tutti i soggetti destinatari delle norme in argomento, che, beneficiando delle sospensioni previste dal “Decreto Cura Italia” (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021) abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto dal comma 923 della Legge n. 234/2022 (periodo 1° gennaio – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, ai sensi del comma 924, in unica soluzione entro il 10 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di sette rate mensili di pari importo, per il 50% del totale, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo dovuto.

Con la medesima Circolare n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato una tabella riassuntiva delle sospensioni previste dal legislatore per fronteggiare la crisi economica e di liquidità degli operatori economici del settore sportivo in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, che di seguito si riporta.

Periodo sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020

Beneficiari: Tutte le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche;

Oggetto della sospensione: Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA

Modalità di versamento: Rateazione: per il 50% dell’importo in unica soluzione entro il 16 settembre o in massimo 4 rate mensili da settembre a dicembre 2020; per il restante 50% in massimo 24 rate mensili da gennaio 2021 a dicembre 2022 –

Periodo di sospensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

Beneficiari: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2021;

Oggetto della sospensione: Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA – Imposte sui redditi;

Modalità di versamento: Unica soluzione entro il 30 maggio 2021 – Rateazione in massimo 24 rate mensili da maggio 2021 ad aprile 2023, con rate di dicembre 2021 e 2022 entro il giorno 16 –

Periodo di sospensione dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 (dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 per le imposte sui redditi)

Beneficiari: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, e Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che operano in competizioni in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022;

Oggetto della sospensione: Ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 – IVA – Imposte sui redditi;

Modalità di versamento: Unica soluzione entro il 30 maggio 2022 – Rateazione per il 50% in 7 rate mensili da maggio 2022 a novembre 2022; il restante 50% entro il 16 dicembre 2022 –



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 38/CS

Oggetto: Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e la disciplina fiscale del Terzo Settore

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 - 2022

Oggetto: Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e la disciplina fiscale del Terzo Settore

Come noto, è attivo fin dal 23 novembre 2021, data stabilita dal Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 – Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021 – il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - previsto dall'art. 54 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Gli enti che intendono iscriversi nel Registro possono effettuare l'iscrizione attraverso il portale dedicato <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>.

Le procedure d'iscrizione nel RUNTS sono disciplinate dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 e dalla Direttiva della Direzione Generale Terzo Settore del 29 luglio 2021, reperibile sul sito internet.

Della normativa recata dai Decreti Legislativi del 2017, è stata data notizia con la Circolare LND n. 20 del 7 settembre 2017 e, nel tempo, sono state emanate nuove disposizioni correttive della originaria disciplina.

Vengono rappresentate da parte di molte Associazioni Sportive appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, perplessità sull'opportunità o meno per le ASD di iscriversi al RUNTS.

L'iscrizione al Registro dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo Settore.

In particolare, per quanto riguarda le ASD, queste hanno la possibilità di iscriversi nel RUNTS con gli obblighi e le facilitazioni previste dalle disposizioni recate dal T.U. del Terzo Settore o di rimanere iscritte nel Registro CONI, sostituito, a far tempo dal 1° gennaio 2022, dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, istituito dal D.Lgs. n. 39 del 2021, gestito dal Dipartimento per lo Sport, continuando a godere delle agevolazioni previste attualmente per il settore sportivo dilettantistico.

Il nuovo Registro, tuttavia, è previsto che sarà attivo soltanto nei prossimi mesi.

Può sussistere anche l'iscrizione, da parte della ASD, ad entrambi i Registri ma la normativa fiscale applicabile, in tal caso, è soltanto quella riservata agli enti del Terzo Settore con la conseguente perdita dei benefici fiscali previsti per l'attività sportiva dilettantistica.

E', pertanto, necessaria per le ASD, un'attenta riflessione circa la scelta di acquisire la qualifica di "ente del Terzo Settore".

L'art. 89 del CTS prevede che agli ETS – Enti del Terzo Settore – non si applicano le disposizioni recate dall'art. 143, comma 3, e dall'art. 144, comma 2, del TUIR nonché dall'art. 148, comma 3, dello stesso TUIR che disciplina il regime fiscale delle quote e contributi versati dai soci e le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dei soci, associati o partecipanti e di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte della stessa organizzazione, che se rese verso pagamento di specifici corrispettivi assumono la natura di attività commerciale.

Non si applicano, poi, le disposizioni dell'art. 149 del TUIR, che prevede la perdita della qualifica di Enti non Commerciali in presenza di determinate condizioni, il cui ultimo comma, però, esclude l'applicabilità della norma alle ASD nonché la normativa recata dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

La non applicabilità agli ETS delle norme suddette porta a ritenere che le ASD e le SSD che possono optare o optano per il regime fiscale della Legge n. 398/1991 e successive modificazioni, potrebbero non avere convenienza ad entrare a far parte della vasta platea degli ETS iscrivendosi al RUNTS.

Necessita, pertanto, un'attenta riflessione anche perché il CTS reca disposizioni di favore mutate in parte dalla normativa di favore per lo sport dilettantistico.

In particolare, le ASD potranno scegliere di accedere al RUNTS iscrivendosi, avendone i requisiti, nella sezione dedicata alle Associazioni di promozione sociale o in quella degli "Altri Enti del Terzo Settore".

L'iscrizione nella sezione delle APS comporta fiscalmente il mantenimento di un regime analogo a quello recato dall'art. 148, comma terzo, del TUIR – defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da Associazioni e associati -, la semplificazione ai fini IVA e la tassazione forfettaria dei redditi di natura commerciale con il coefficiente di redditività del 3% fino a 130.000,00 euro di ricavi.

Le Associazioni che, invece, riterranno di iscriversi nella sezione "Altri ETS" perderanno il beneficio sia della disposizione agevolativa recata dall'art. 148, terzo comma, TUIR di cui sopra nonché del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991, che, tuttavia, è sostituito da quello recato dall'art. 80 del CTS che stabilisce una tassazione anch'essa a forfait ma con percentuali più alte.

In conclusione, soltanto le ASD che non assumeranno la qualifica di ETS potranno continuare ad avvalersi della presunzione di decommercializzazione di cui all'art. 148, comma terzo, del TUIR e dell'art. 4, comma 4 del DPR n. 633/1972; inoltre, non potrà più trovare applicazione in favore delle ASD senza fine di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi al RUNTS, la disciplina fiscale recata dalla Legge n. 398/1991.

A tale riguardo, le ASD in regime della Legge n.398/91, che introitano notevoli ricavi commerciali non connessi alle finalità istituzionali e, quindi, tassati nei modi ordinari, potranno valutare l'opportunità di godere del trattamento fiscale favorevole previsto per i ricavi derivanti dalle "attività diverse".